

LA NUOVA DIRETTIVA SUL DIRITTO D'AUTORE NEL MERCATO UNICO DIGITALE: GLI IMPATTI IN ITALIA

Sara Capruzzi
Senior Associate di De Berti Jacchia, Bruxelles

17 giugno 2019





Il diritto d'autore in Italia



Il diritto d'autore in Italia

Legge n. 633/1941 recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi”

Art. 1:

“... Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione...”



Il diritto d'autore in Italia

Legge n. 633/1941, art. 13:

*“... Il diritto esclusivo di **riprodurre** ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed **ogni altro procedimento di riproduzione...**”*



Il diritto d'autore in Italia

Legge n. 633/1941, art. 16:

*“... Il diritto esclusivo di **comunicazione al pubblico** su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; **comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente...**”*



Il diritto d'autore in Italia

Legge n. 633/1941, art. 65:

“... 1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato...”



Il diritto d'autore in Italia

Legge n. 633/1941, art. 70:

“... 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali...”



Il diritto d'autore in Italia

Legge n. 633/1941, art. 156:

*“... 1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta **sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione** può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. (...)*

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70...”



Il diritto d'autore in Italia

D. Lgs. 70/2003, Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico

→ Esonero di responsabilità per i prestatori di servizi della società dell'informazione:

- (i) nell'attività di semplice trasporto (*mere conduit*) – art.14;
- (ii) nell'attività di memorizzazione temporanea (*caching*) – art. 15;
- (iii) nell'attività di memorizzazione di informazioni (*hosting*) – art. 16.



Il diritto d'autore in Italia

D. Lgs. 70/2003, art. 17

- Nessun obbligo generale di sorveglianza in capo al prestatore sulle informazioni che trasmette o memorizza.
- Nessun obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.



Interventi delle Autorità pubbliche in Italia



Interventi delle Autorità pubbliche in Italia

AGCM, procedimento A420 - FIEG/GOOGLE

- L'AGCM aveva individuato criticità in ordine alla valorizzazione dell'attività degli operatori che producono contenuti editoriali *online*, ai quali non è riconosciuta un'adeguata remunerazione per lo sfruttamento economico delle proprie opere da parte di soggetti terzi.
- Gli impegni presentati da Google hanno reso possibile agli editori di testate giornalistiche *online* l'esercizio di un maggiore controllo sui propri contenuti nell'ambito del servizio *Google News* ed hanno introdotto un maggior grado di trasparenza e di verificabilità delle condizioni economiche applicate agli editori di siti *web* che si avvalgono dei servizi di intermediazione pubblicitaria di Google.



Interventi delle Autorità pubbliche in Italia

AGCM, parere del 17.01.2011, AS787 - Tutela dei contenuti editoriali su internet

- L'AGCM auspicava l'inserimento nel quadro normativo in vigore di una disciplina che definisse un sistema di diritti di proprietà intellettuale idoneo ad incoraggiare forme di cooperazione virtuosa su internet tra i titolari di diritti di esclusiva sui contenuti editoriali e i fornitori di servizi innovativi che riproducono ed elaborano i contenuti protetti da tali diritti.



Interventi delle Autorità pubbliche in Italia

AGCOM, Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70

- Disciplina le attività dell'Autorità in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.
- Promuove lo sviluppo dell'offerta legale di opere digitali e l'educazione alla corretta fruizione delle stesse.
- Reca le procedure volte all'accertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica.



Interventi delle Autorità pubbliche in Italia

AGCOM, Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70

- Destinatari delle misure adottate dall'Autorità ai sensi del Regolamento sono i prestatori di servizi della società dell'informazione e in particolare i prestatori di servizi che effettuano attività di *mere conduit* o di *hosting* (di cui agli articoli 14 e 16 del D. Lgs. n. 70/2003), e i fornitori di servizi di media come definiti dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.



Recenti sviluppi giurisprudenziali



Recenti sviluppi giurisprudenziali

Corte d'Appello di Roma, 29.04.2017, n. 2883

La Corte d'Appello ha negato all'operatore di una piattaforma *online* l'esonero dalla responsabilità ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 70/2003 in quanto la sua attività concerneva, tra l'altro, “... *quella della cernita dei contenuti audio video da collegare alla pubblicità in base ai dati di maggiore o minore visione, così palesandosi l'interesse diretto di detto provider alla natura ed al tipo di contenuti esistenti nella propria piattaforma digitale per l'anzidetto scopo diretto proprio per evidenti ragioni di tornaconto economico, ossia un'attività certamente non riconducibile alla mera funzione di supporto tecnico e neutro del provider per la diffusione dei predetti contenuti...*”



Recenti sviluppi giurisprudenziali

Tribunale di Roma, 15.02.2019, n. 3512

“... la dimostrazione dell'effettiva conoscenza dei contenuti illeciti da parte del provider rende altresì del tutto irrilevante verificare se l'attività svolta da quest'ultimo sia riconducibile alla figura dell'hosting provider attivo (ossia a quella del provider che opera forme di intervento volte a sfruttare i contenuti dei singoli materiali caricati dagli utenti e memorizzati sui propri server: c.d. content-provider) ovvero a quella dell'hosting provider passivo che, invece, assume una posizione del tutto neutrale rispetto alle informazioni immesse dagli utenti. Ed infatti anche il cd. hosting provider passivo non appena ricevuta la notizia dell'illecito commesso dai fruitori del suo servizio, deve attivarsi al fine di consentire la pronta rimozione delle informazioni illecite immesse sul sito o per impedire l'accesso ad esse, in quanto egli è tenuto a svolgere la propria attività economica nel rispetto di quella diligenza che è ragionevole attendersi per individuare e prevenire le attività illecite specificamente denunciate...”



Recenti sviluppi giurisprudenziali

Corte di Cassazione, 19.03.2019, n. 7708

- (i) Il fornitore di servizi di *hosting* deve essere definito "attivo" quando la sua condotta ha l'effetto di completare e arricchire il consumo di contenuti pubblicitari *online* illeciti da parte di terzi. In questo caso c'è un supporto diretto (in particolare, attivo) all'atto illecito compiuto da terzi. Tra le condotte che consentono di qualificare il fornitore come "attivo" ci sono le attività di filtraggio, indicizzazione, organizzazione e così via.



Recenti sviluppi giurisprudenziali

Corte di Cassazione, 19.03.2019, n. 7708

- (ii) Quando tale comportamento attivo non viene riconosciuto, il fornitore di servizi deve essere qualificato come "passivo" e si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 70/2003. Ciò tuttavia non significa che tale entità abbia diritto a un'esenzione per responsabilità assoluta: infatti, il fornitore è ancora responsabile nei confronti dei titolari dei diritti di contenuti illegalmente pubblicati *online* da terzi quando, egli è consapevole della natura illegale del contenuto (illegalità che sorge quando, come in questo caso, vengono violati i diritti di terzi relativi al *copyright*) e tuttavia non lo rimuove né blocca l'accesso ad esso.



Recenti sviluppi giurisprudenziali

Corte di Cassazione, 19.03.2019, n. 7708

- (iii) *L'hosting provider* passivo, quando viene a conoscenza del contenuto illecito caricato, diventa responsabile quando non agisce. Le deroghe alla responsabilità riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate.



Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale



Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale

- Aggiorna l'attuale disciplina sui diritti d'autore per adeguarla ai mutamenti apportati dalle tecnologie digitali.
- Riguarda i prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online*, definiti come “... *prestatori di servizi della società dell'informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro...*” (art. 2).



Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale

- I prestatori di servizi quali le enciclopedie *online* senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme di sviluppo di e condivisione di *software open source*, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, i mercati *online*, i servizi *cloud* da impresa a impresa e i servizi *cloud* che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale non sono prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* ai sensi della Direttiva.



Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale

Disposizioni controverse – Art. 15

- Nuovo diritto degli editori di giornali che consente loro di autorizzare la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, quali gli aggregatori di notizie e i servizi di monitoraggio dei media.



Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale

Disposizioni controverse – Art. 15

- L'utilizzo di parole singole e di estratti molto brevi (cd. *snippet*) di pubblicazioni di carattere giornalistico non rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva.

Non viene specificato in cosa consista, in concreto, un estratto molto breve → l'esclusione degli estratti molto brevi dall'ambito di applicazione della Direttiva deve essere interpretata in modo da non pregiudicare l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva stessa (considerando 58).



Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale

Disposizioni controverse – Art. 15

- La Direttiva non riguarda i singoli utenti, bensì gli utilizzi *online* di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di grandi piattaforme e servizi *online*: gli utenti di Internet continueranno a poter condividere contenuti sui *social media* e *link* a siti *web* e a giornali (inserendo *hyperlink*).



Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale

Disposizioni controverse – Art. 17

- Nuova responsabilità per i fornitori di servizi di condivisione dei contenuti *online* che forniscono accesso pubblico alle opere protette da *copyright* caricate dai loro utenti, i quali devono ottenere un'autorizzazione dai titolari di diritti.



Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale

Disposizioni controverse – Art. 17

- In mancanza di accordi di licenza con i titolari dei diritti, le piattaforme dovranno:
 - i. compiere i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione;
 - ii. adoperarsi con ogni mezzo per assicurare che non siano resi disponibili contenuti non autorizzati in relazione ai quali i titolari dei diritti abbiano fornito informazioni sufficienti e pertinenti; e
 - iii. agire tempestivamente per rimuovere i contenuti non autorizzati dopo aver ricevuto un avviso in tal senso e operare al meglio delle loro capacità per impedire che siano caricati in futuro.



Impatto della Direttiva (UE) 2019/790 sull'ordinamento italiano



Impatto della Direttiva (UE) 2019/790 sull'ordinamento italiano

Diritto degli editori

Legge n. 633/1941, artt. 100-102 → Limiti al diritto di riproduzione

- (i) Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore. È altresì vietata la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.



Impatto della Direttiva (UE) 2019/790 sull'ordinamento italiano

Diritto degli editori

Legge n. 633/1941, artt. 100-102 → Limiti al diritto di riproduzione

- (ii) La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.
- (iii) È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.



Impatto della Direttiva (UE) 2019/790 sull'ordinamento italiano

Diritto degli editori

Spetterà al Governo italiano decidere, in fase di trasposizione, i criteri per l'individuazione dello *snippet*, e cioè la lunghezza dell'estratto oppure il numero minimo di parole dell'articolo o del titolo per le quali occorrerà corrispondere una remunerazione agli editori.



Impatto della Direttiva (UE) 2019/790 sull'ordinamento italiano

Responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione

D. Lgs. 70/2003 → Esonero da responsabilità per i prestatori di servizi della società dell'informazione nell'attività di trasmissione e memorizzazione delle informazioni, senza alcun obbligo generale né di sorveglianza in capo al prestatore sulle informazioni che trasmette o memorizza, né di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.



Impatto della Direttiva (UE) 2019/790 sull'ordinamento italiano

Responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione

L'esonero di responsabilità previsto dal D. Lgs. 70/2003 verrà ad essere almeno in parte ridimensionato.

→ L'art. 17 della Direttiva (UE) 2019/790 non prevede un obbligo di controllo preventivo (*upload filter*), ma solo un generale obbligo di ottenere una licenza dagli aventi diritto, di fatto condividendo con loro una quota degli enormi profitti che i giganti del *web* fanno anche grazie agli utenti che caricano contenuti in spregio al diritto d'autore altrui.

— **SHARING VALUE WITH YOU.**

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

US DESK**LOS ANGELES**

1875 Century Park East Suite 700, Century City, Los Angeles CA 90067
T. + 1 310 284 3210 · F. +1 310 407 5499
losangeles@dejalex.com

www.dejalex.com